



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO BARATTO
AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI
CITTADINANZA ATTIVA

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 18/12/2015

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 I cittadini attivi

CAPO II – Requisiti e tipologie di intervento

Art. 3 Requisiti per l'attivazione degli interventi
Art. 4 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici
Art. 5 Ulteriori aree di intervento

CAPO III –Disciplina del"baratto amministrativo"

Art. 6 Baratto amministrativo
Art. 7 Applicazione del baratto amministrativo
Art. 8 Definizione degli importi
Art. 9 Identificazione del numero di moduli
Art. 10 Destinatari del baratto amministrativo
Art. 11 Obblighi del richiedente
Art. 12 Obblighi verso il richiedente

CAPO IV – Servizio di cittadinanza attiva

Art. 13 Proposte di collaborazione
Art. 14 Il ruolo delle scuole
Art. 15 Patto di collaborazione
Art. 16 Assicurazione
Art. 17 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi
Art. 18 Autofinanziamento

CAPO V –Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 Clausole interpretative
Art. 20 Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

- 1.1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.15 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia penale, quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

CAPO II - REQUISITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 3

Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di San Marco Argentano,
- Età non inferiore ad anni 18,
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena surrichiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di San Marco Argentano,
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di San Marco Argentano,
- Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di San Marco Argentano.

Art.4

(Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- Pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
- Recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;
- Valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art.5

(Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO III –DISCIPLINA DELBARATTO AMMINISTRATIVO

Art.6

Baratto amministrativo

1.L'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio , da parte di cittadini singoli o associati.

2. Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art.24 della legge n.164 del 2014 in corresponsione del mancato pagamento di tributi comunali già scaduti, offrendo all'ente comunale , e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale.

Art.7

Applicazione del baratto amministrativo

1. Il baratto amministrativo viene applicato , in forma volontaria , ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

2. I destinatari del baratto amministrativo non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art.8

Definizione degli importi

Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile del settore bilancio e contabilità ed il responsabile del settore tributi del comune di San Marco Argentano predispongono un riepilogo dell'ammontare delle morosità dei tributi comunali, al fine di fissare con atto della Giunta Comunale l'importo complessivo da destinare al "baratto amministrativo".

Art.9

Identificazione del numero di moduli

1. Il Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, di concerto con gli altri settori, predispose un progetto di lavoro come contropartita dell'importo fissato ai sensi dell'articolo precedente, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 6 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 40 per ciascun modulo e del limite individuale di € 500,00 per famiglia.
2. L'individuazione delle attività specifiche dovrà essere fatta in ragione *dell'esercizio sussidiario* con riferimento ad attività rispetto alle quali il comune si astenga dall'intervenire ed in modo tale che ci sia corrispondenza tra prestazione erogata e debito compensato.
3. Nel progetto è individuato un tutor, tra i dipendenti dell'ente, al fine di esercitare le attività di coordinamento e controllo per la realizzazione del progetto medesimo.
4. Entro 30 giorni dall'identificazione del numero di moduli è avviata la procedura per la presentazione delle richieste di adesione al baratto amministrativo.

Art.10

Destinatari del baratto amministrativo

1. I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni con un indicatore ISEE non superiore ad € 8.500 e che hanno tributi comunali non pagati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda

2. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE fino a € 2.500	8 punti
ISEE fino a € 4.500	6 punti
ISEE fino a € 8.500	4 punti
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3 punti
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1 punto
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3 punti
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4 punti
Componente nucleo familiare in possesso di certificazione handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3	2 punti

3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto di cui al precedente art.8 , la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerato l'ordine temporale della consegna.

4. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

5. il mancato rispetto per 2 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione è causa di decadenza dalla partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art.11

Obblighi del richiedente

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato , prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare deve comunicare al Tutor eventuali modifiche dell'orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 6 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 40 di tributo da versare.

Art.12

Obblighi verso il richiedente

1. Il Comune di San Marco Argentano provvede a fornire a una copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività

2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

CAPO IV- SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

Art.13

Proposte di collaborazione

1. La proposta di collaborazione civica può avvenire su iniziativa del Comune di San Marco Argentano oppure di singoli cittadini o associazioni.

2. La proposta di collaborazione fatta pervenire dai cittadini o associazioni deve contenere:

a) generalità del proponente (singolo o associato);

b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;

c) proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente regolamento.

3. La proposta di collaborazione civica sarà assegnata ad un responsabile di servizio che, a seguito istruttoria, provvederà a trasmettere alla Giunta che adotterà apposito atto deliberativo in merito. Al fine di salvaguardare l'instaurarsi di un rapporto civico, la Giunta e i proponenti hanno la possibilità di proporre modifiche o integrazioni alla proposta.

Art. 14

Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art.15

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il comune di San Marco Argentano e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente capo del regolamento.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività,
 - e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - g) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - h) l'eventuale affiancamento di personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle norme del presente regolamento o delle clausole del patto;
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16

(Assicurazione)

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 17

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi)

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione effettuata sulla base della valutazione del servizio prestato.

Art. 18

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

CAPOV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.